



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 04 dicembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario, relatore
Fedor MELATTI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2019;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 5/2019 del 23 gennaio 2019 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATA la relazione sul Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 redatta dall'Organo di revisione del Comune di Vicenza (VI);

VISTA la nota prot. n. 9419 del 10 ottobre 2019, con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto integrazioni e chiarimenti al suindicato Comune a seguito dell'esame del questionario;

VISTE la richiesta di proroga termini di riscontro formulata dall'Ente con nota prot. n. 0171631 del 30 ottobre 2019, acquisita al protocollo C.d.c. n. 11501 del 30 ottobre 2019, e la nota di risposta prot. n. 185636 del 22 novembre 2019, acquisita al protocollo C.d.c. n. 12917 del 22 novembre 2019;


VISTA l'ordinanza del Presidente n. 57/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Referendario Marco Scognamiglio;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul Rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR per il Rendiconto 2016).

L'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito "TUEL") inserito dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012, esplicita le finalità del suddetto controllo ("la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), ne definisce l'ambito ("Ai fini della verifica [...] le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali




all'ente”) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”).

Occorre considerare che con l'esercizio 2016 si è proseguito il cammino verso la realizzazione della contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione “di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio” (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati. Risultando tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del TUEL e/o l'avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato” disciplinato dall'art. 6, c. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, la natura del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Vicenza sono emerse alcune criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.



Va preliminarmente sottolineato che il Comune di Vicenza era stato destinatario di pronuncia inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 (deliberazione n. 176/2018/PRSE) con cui la Sezione aveva rilevato l'irregolarità contabile costituita dal ritardo nell'approvazione del rendiconto, il basso tasso di riscossioni per le sanzioni per le violazioni al codice della strada (42,04%) con il conseguente obbligo di accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, l'irregolarità contabile costituita dall'inserimento tra i servizi conto terzi delle spese per le elezioni regionali ed infine la partecipazione del Comune ad OO.PP. in perdita e in particolare a un O.P. in liquidazione da concordato preventivo (C.I.S. centro interscambio merci e servizi quota di partecipazione 8,46%) e un O.P. in fallimento (Magazzini generali merci e derrate SPA quota di partecipazione 25%).

L'approfondimento svolto sui contenuti del questionario e della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2016 e a seguito della nota sopra indicata restituisce un quadro istruttorio caratterizzato dai seguenti profili di criticità.

1. Criticità sugli organismi partecipati

Sulla base della documentazione esaminata e dei dati risultanti dal Portale "Patrimonio PA" del Mef - Dipartimento del Ministero del Tesoro, l'Ente nel 2016 possedeva le seguenti partecipazioni dirette:

società	% quota di proprietà	Valore nominale quota di proprietà	Risultato di bilancio 2016
ACQUE VICENTINE SPA (ora Viacqua spa)	58,19	4.237.534,45	3.807.763
AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL	0,9078	7.263,00	257.152
AIM VICENZA SPA HOLDING	100,00	71.293.000,00	2.129.315
A 4 HOLDING SPA	0,2426	325.350,00	- 43.937.592
BANCA POPOLARE DI VICENZA	0,0031 19	8.470,42	- 1.900.979.000
BANCA POPOLARE ETICA	0,05	26.252,82	4.317.890
CIS SPA- CENTRO INTERSCAMBI MERCI E SERVIZI - IN LIQUIDAZIONE- IN CONCORDATO PREVENTIVO	8,460	442.975,00	- 37.852
COLLEGE VALMARANA MOROSINI SRL IN LIQUIDAZIONE	12,110	281.470,70	- 50.596
VICENZA HOLDING SPA (ex Fiera di Vicenza Spa)	32,11	2.083.990,00	10.010.870
ETV SPA	0,1264	10.087,80	167.238
MAGAZZINI GENERALI SPA IN LIQUIDAZIONE - IN CONCORDATO PREVENTIVO - IN FALLIMENTO	25,00	310.329,25	/

VICENZA LOGISTIC CITY CENTER SRL	55,00	27.500,00	2.069
----------------------------------	-------	-----------	-------

Si rilevavano, altresì, partecipazioni dirette anche in altri enti quali Consorzi, biblioteche e fondazioni e precisamente:

- *BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA – 100%*
- *BIBLIOTECA INTERNAZIONALE LA VIGNA 22,3%*
- *CENTRO STUDI STORICI MARIANO RUMOR 29,76%*
- *CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRIOTRIO 29,79%*
- *FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO 4,24%*
- *FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE STUDI ARCHITETTURA PALLADIO 20%*
- *FONDAZIONE CUOA CENTRO UNIVERSITARIO DI ORGANIZZ. AZIENDALE 5,56%*
- *FONDAZIONE STUDI UNIVERSITARI DI VICENZA 33,33%*
- *FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA 25%*

Risultavano, infine, presenti partecipazioni indirette.

Il magistrato istruttore, viste l'esito delle precedenti istruttorie che avevano riguardato l'Ente, con nota prot. n. 9419 del 10 ottobre 2019, ha ritenuto di chiedere integrazioni e chiarimenti anche in merito agli organismi partecipati.

L'Ente, con la nota di risposta prot. n. 185636 del 22 novembre 2019, acquisita al protocollo C.d.c. n. 12917 del 22 novembre 2019, ha fornito le seguenti notizie:


A 4 HOLDING SPA

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 16/04/2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società ai sensi dell'art.1, comma 612, della Legge 190/2014, ha deciso di dismettere la quota di proprietà non appena le condizioni di mercato lo avessero permesso, salvaguardando in ogni caso il patrimonio del Comune di Vicenza. In data 14 luglio 2017, a seguito di procedure di gara, è stato firmato il contratto di cessione delle quote sociali possedute dal Comune di Vicenza, che ha portato un introito pari ad euro 1.350.000,00. Pertanto, non vi sono oneri e passività a carico del Comune di Vicenza.

BANCA POPOLARE DI VICENZA società: società cooperativa per azioni

La partecipazione del Comune di Vicenza è di 2.211 azioni pari al 0,003117 % del capitale sociale.

Il Consiglio Comunale già con deliberazione n. 10 del 16.04.2015 di approvazione del Piano di razionalizzazione delle società ai sensi dell'art.1, comma 612, della Legge 190/2014, aveva deciso di dismettere la quota di proprietà non appena le condizioni di mercato lo avessero permesso, salvaguardando in ogni caso il patrimonio del Comune di Vicenza.



Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/6/17 pubblicato in G.U. 177 del 31/7/17, la Banca Popolare di Vicenza Spa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

In data 14/12/2017, sono stati trasmessi all'Avvocatura comunale i documenti necessari per il recupero delle somme investite.

CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI – C.I.S. SRL

La Soc. C.I.S. Spa (poi trasformata in srl) è stata posta in liquidazione con delibera del C.C. n. 61/87899 del 27/11/2012; Il 10/10/2013 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale di Vicenza con decreto 1909/2015 del 20.03.2015 ha omologato il concordato preventivo.

La procedura prosegue soggetta al controllo del Tribunale sino alla chiusura definitiva delle attività liquidatorie.

COLLEGE VALMARANA MOROSINI SRL

Il Comune possedeva il 12,110% del capitale sociale.

La Società è stata messa in liquidazione con deliberazioni del Consiglio Comunale n.64 del 27/11/2012 e n.10 del 16/04/2015 (Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie).

Durante la fase di liquidazione della Società è stata esperita una gara per la cessione della Società.

In esito all'asta pubblica è pervenuta l'offerta di acquisto del 100% delle quote da parte della Fondazione

CUOA per l'importo di € 1.100.000,00 complessivi.

In data 26 luglio 2017 è stato firmato il contratto di cessione di tutte le quote sociali, che ha portato un introito in tesoreria del Comune di Vicenza di € 133.222,22.

Pertanto, non vi sono oneri e passività a carico del Comune di Vicenza.

SIT

Per quanto riguarda la situazione finanziaria di SIT, si precisa che trattasi di società indiretta per il Comune di Vicenza in quanto è partecipata al 75% da AIM Vicenza SPA (a sua volta controllata al 100% dal Comune). Ciononostante, visti i bilanci della società SIT, pur nell'ambito del positivo bilancio del Gruppo AIM Vicenza Spa, L'Amministrazione comunale, già con le delibere di GC n.271 del 13/12/2016 e n.208 del 12/12/2017, dava indirizzo ai propri rappresentanti delle aziende partecipate in perdita di attivarsi per ripristinare gli equilibri in coerenza con gli obblighi di legge.

Successivamente, in data 14/12/2017, vista la situazione in perdita della società S.I.T. Spa, l'Amministrazione comunale, con PGN.171473, ha richiesto un incontro con i rappresentanti di AIM Vicenza Spa. Nell'incontro, avvenuto in data 25/01/2018, sono state evidenziate le criticità della società ed il mutamento della governance e sono state illustrate le prime iniziative intraprese per il riequilibrio della società stessa. Gli Amministratori di AIM Vicenza Spa hanno presentato un piano di riorganizzazione e riassetto di SIT Spa; la Giunta comunale ha preso atto con decisione di Giunta n. 227 del 1/6/2018.



Dopo ulteriori perdite di esercizio negli anni 2016 e 2017, l'effetto del piano di risanamento della Società si concretizza nell'anno 2018, che presenta un miglioramento del risultato negativo di esercizio da € - 2.844.833 nell'anno 2017 a €-598.635 nell'anno 2018.

Si evidenzia che AIM Vicenza Spa (che detiene il 75% di SIT Spa) presenta comunque sempre utili di esercizio dall'anno 2015 all'anno 2018.

Pertanto, non vi sono oneri e passività a carico del Comune di Vicenza.

VICENZA È – CONVENTION AND VISITORS BUREAU

Il Consorzio, costituito nel 1997 dalla Provincia di Vicenza, la C.C.I.A.A. di Vicenza e questo Comune, unitamente ad altri numerosi enti locali, associazioni e realtà economiche operanti sul territorio, svolge attività di promozione turistica.

Per la prima volta, il bilancio d'esercizio 2015 evidenzia una perdita, derivante per la gran parte da una diminuzione dei ricavi. Il C.D.A. ha proposto di riportare le perdite e a nuovo e il Collegio dei Revisori del Consorzio ha espresso parere positivo.

Si fa presente che il Bilancio 2016 del Consorzio chiude con un utile di esercizio di € 498,00. I ricavi sono aumentati rispetto al 2015 per effetto del servizio di biglietteria e call center del circuito museale. Anche i Bilanci di esercizio 2017 e 2018 risultano approvati con un utile di esercizio.

Pertanto, non vi sono oneri e passività a carico del Comune di Vicenza.

VICENZA LOGISTIC CITY CENTER SRL

Giova ricordare che la società è unica in Italia ed è oggetto di studio a livello nazionale ed internazionale; la sua attività è volta alla tutela ambientale del centro storico di Vicenza dall'inquinamento provocato dai mezzi di trasporto a motore. Ciò premesso, nella delibera di C.C. n. 10/39468 del 16/04/2015, che ha approvato il Piano operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti della Legge 23/12/2014 n. 190 "Legge di Stabilità 2015", si prevedeva: "Vista la situazione in costante perdita della Società che comunque si è notevolmente ridotta nell'esercizio 2013 per una importante azione di razionalizzazione delle spese e confermando l'interesse dell'Amministrazione comunale a continuare i servizi offerti in relazione ai positivi effetti in termini di impatto ambientale, ha richiesto alla società la presentazione di un piano di risanamento che la stessa deve presentare entro il 30/6/2015; tale piano dovrà dimostrare il raggiungimento del pareggio di bilancio già a partire dal consuntivo dell'anno 2015.

Inoltre, il piano di risanamento della Società dovrà prevedere la nomina di un amministratore unico in luogo dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Nel caso quanto sopra non si verificasse, si provvederà senza indugio ad effettuare una gara per la cessione delle quote possedute dal Comune."

Come riportato dalla Relazione del Sindaco sui risultati conseguiti al predetto Piano, recepita con deliberazione di G.C. n.59 del 29/03/2016, si confermava che la Società presentava in data 25/06/2015 un piano di risanamento, attraverso un aumento dei ricavi derivante dall'acquisizione di alcuni nuovi servizi. Nell'anno 2016, si fa presente che il risanamento della Società è avvenuto regolarmente come evidenziato dall'approvazione di bilanci in utile di esercizio.



Anche gli esercizi di bilancio 2017 e 2018 sono stati approvati con un risultato di esercizio positivo.

Pertanto, non vi sono oneri e passività a carico del Comune di Vicenza.

AEROPORTI VICENTINI

La società veniva posta in liquidazione con delibera di C.C. n.71 del 04/12/2008 e la procedura si è conclusa con la cancellazione dal Registro delle Imprese in data 30.12.2016.

Pertanto, non vi sono oneri e passività a carico del Comune di Vicenza.

MAGAZZINI GENERALI MERCI E DERRATE SPA

Il Comune di Vicenza con provvedimento di C.C. n. 50 del 26/09/2013 ha approvato la messa in liquidazione della società come deliberato dall'Assemblea dei soci in data 27/06/2013.

La società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con decreto n. 4068/2015 del 03/07/2015.

La procedura prosegue soggetta al controllo del Tribunale sino alla chiusura definitiva delle attività del fallimento.

La Sezione rileva dunque che l'Ente prosegue nel processo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni, evidenziando a tal proposito che esso è opportuno non produca battute d'arresto in considerazione del non rilevante impatto che potrebbero avere sul bilancio.

2. Accantonamento ad FCDE

Dal *Parere dell'Organo di revisione* al rendiconto 2016 (*Congruità fondi - pag. 13*) è emerso che l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota, pari a € 7.121.785,16, del risultato di amministrazione, al fondo crediti dubbia esigibilità, come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2 del D.lgs. 118/2011, destinato a coprire le entrate di difficile esazione quali, principalmente, i ruoli pregressi da infrazioni codice della strada ed il credito verso la società CIS attualmente in fase di liquidazione.

Preso atto di ciò, il magistrato istruttore ha chiesto aggiornamenti.

Il Comune, in risposta all'istruttoria, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Per quanto concerne il credito nei confronti di C.I.S. CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI SPA di € 1.044.785,16 (cap. 113200), esso deriva, dopo l'escussione della fidejussione (accesa con UNICREDIT SPA), dall'iscrizione da parte del Comune di un credito in attivo nei confronti della Società, avvenuta nell'anno 2009.

La Società C.I.S. Spa è stata poi posta in liquidazione con delibera del C.C. n. 61/87899 del 27/11/2012. Il Tribunale di Vicenza con decreto 1909/2015 del 20.03.2015 ha omologato il concordato preventivo. La procedura prosegue soggetta al controllo del Tribunale sino alla chiusura definitiva delle attività liquidatorie. Il suddetto credito è stato pertanto considerato al 100% di dubbia esigibilità e, come tale, rientra correttamente nel FCDE.

Per quanto riguarda i ruoli pregressi non riscossi da sanzioni per infrazioni a codice della



strada, essi sono stati contabilizzati seguendo le indicazioni del punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, secondo il quale bisogna prevedere in bilancio le entrate di difficile esazione e, contestualmente, anche un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità tra le spese. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'anno 2016 e degli esercizi successivi tiene conto degli introiti effettivi e dei ruoli emessi.

Gli accantonamenti al Fondo crediti appaiono conformi al principio di prudenza, ma la notevole entità dei ruoli pregressi non riscossi da sanzioni per infrazioni a codice della strada induce la Sezione a riservarsi ogni eventuale futura istruttoria in merito alla efficace gestione della relativa fonte di entrata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune di Vicenza (VI):

- Raccomanda all'Ente di procedere nella razionalizzazione delle proprie partecipazioni;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Vicenza (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2019.

Il Magistrato relatore

Marco Scognamiglio

Depositata in Segreteria il **19 DIC. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

Il Presidente

Salvatore Pilato

